

Bando Cantieri Metrotranvia

Sommario

BANDO CANTIERI METROTRANVIA	1
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO	4
ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA	4
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 4 – CODICI ATECO AMMISSIBILI	7
ART. 5 – PREMIALITÀ	8
ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI	10
ART. 7.1 SPESE NON AMMISSIBILI	11
ART. 7.2 DECORRENZA DELLE SPESE	12
ART. 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	12
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ART. 9.1 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	13
ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO	17
ART. 11 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	17
ART. 12 – ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO	18
ART. 12.1 – INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	19
ART. 13 - DECADENZA, REVOCA E SANZIONI	20
ART. 14 – RINUNCIA	21
ART. 15 - COMUNICAZIONI	21
ART. 16 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI	21
ART. 17 - ISPEZIONI E CONTROLLI	21
ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22
ART. 19 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ART. 20 - RIEPILOGO DELLE TEMPISTICHE	22
ART. 21 – CONTATTI	22

Glossario

Camera di commercio: si intende Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Bando: si intende il bando “Cantieri Metrotranvia”

Regolamento: si intende il regolamento del Bando

Art. 1 - Finalità e ambito di intervento

Città Metropolitana di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito Camera di commercio) attivano la linea di intervento “Cantieri Metrotranvia”, con l’obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese situate lungo il tracciato e specificate al punto 3, direttamente interessate dal cantiere della metrotranvia Milano–Seregno, che stanno subendo una riduzione dell’accessibilità, visibilità o fruibilità dei locali a causa del prolungamento dei lavori in corso.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Le risorse economiche complessivamente stanziare da città Metropolitana di Milano, per l’iniziativa ammontano a € 500.000,00 trasferite a Camera di commercio per la realizzazione dell’iniziativa. La Camera di commercio contribuisce all’iniziativa, mettendo a disposizione le risorse organizzative e tecnologiche necessarie per la realizzazione completa del bando e per tutti gli adempimenti correlati.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni del presente bando esclusivamente le imprese che hanno i cantieri prospicienti la propria attività, tali da limitarne la visibilità o l'accesso, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa “de minimis”¹.

Per poter beneficiare del contributo le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere micro o piccola impresa, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea, fatte salve le esclusioni di cui

¹ Gli aiuti “de minimis” non potranno essere concessi nel caso l’impresa rientri nei campi di esclusione di cui all’art. 1 del Reg (UE) 2023/2831. Le esclusioni riguardano le imprese operanti in alcuni settori specifici, ad alcune condizioni. Indichiamo qui di seguito i settori specifici coinvolti nelle esclusioni. Nel caso un’impresa sia operante in uno di questi settori si prega di visionare la normativa integrale sopra indicata per verificare le condizioni sottostanti alle esclusioni. Settori coinvolti: produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; produzione primaria dei prodotti agricoli; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

all'art. 1 del Regolamento UE 2023 n. 2831. e s.m.i;

2. avere la sede legale o l'unità locale dell'impresa² a cui è riferito l'intervento agevolato del bando, attiva e iscritta al Registro Imprese in data antecedente al 01.01.2026 nella sezione territoriale di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
3. avere la sede o l'unità locale dell'impresa di cui al punto 2 che sia riscontrabile da visura camerale situata nelle seguenti ubicazioni interessate dal cantiere Milano-Seregno:
 - BRESSO: Via Vittorio Veneto
 - NOVA MILANESE: Via G. Garibaldi, Via Diaz
 - DESIO: Via Mazzini, Via Milano
 - CUSANO MILANINO: Via C. Sormani
 - PADERNO DUGNANO: Via Erba
 - SEREGNO: Viale Europa, Via Platone, Via Colzani, Via Milano

Nel caso di vetrine o accesso dell'impresa prospicienti il cantiere - ma la cui localizzazione non è riscontrabile da visura camerale rispetto alle ubicazioni sopra individuate – essendo da visura in posizione angolare o simile, l'impresa è tenuta a fornire evidenza di tale circostanza nella modulistica allegando altresì il materiale fotografico;

4. essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
5. non essere in stato di fallimento, procedura concorsuale, liquidazione anche

² Si chiarisce che la sede può essere sia la sede legale-operativa-principale che una sede operativa/secondaria/unità locale, a condizione che le spese agevolate siano ad essa riferiti. Si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta l'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi esercitata dall'impresa, come risultante al registro imprese/REA, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva indicata.

- volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in bianco, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente³;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, certificati tramite il DURC on line e verificabili preventivamente dall'impresa interessata a partecipare⁴.
 7. non avere forniture in essere con Camera di commercio, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
 8. non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo codice;
 9. non essere destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 10. avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
 11. essere in regola con le disposizioni dell'art. 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i.;

³ Reg. UE n. 2023/2831 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007).

⁴ Si invita ad un controllo preventivo del Durc prima dell'invio della domanda di contributo, accedendo alla funzione "Durc on Line" dal sito di Inps <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.durc-online.html>.

12. essere in possesso di uno dei codici Ateco principali o primario, indicati all'art.4 del Bando e riferiti alla localizzazione richiedente l'agevolazione.

I requisiti di cui al punto 1) relativo alla dimensione d'impresa deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, mentre tutti gli altri requisiti dovranno essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo.

Il possesso dei requisiti richiesti è essenziale e, in caso di esito negativo dei controlli, sarà causa di diniego della domanda (nella fase di concessione) o decadenza del contributo concesso (nella fase di rendicontazione), salvo quanto previsto qui di seguito:

- requisito 4 (diritto camerale): possibilità di procedere a regolarizzare la posizione relativa al diritto camerale entro 10 giorni solari e consecutivi dalla richiesta in tal senso da parte della Camera;

Il possesso dei requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione, sarà oggetto di controllo anche a campione, e in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando le responsabilità civili e penali, il richiedente sarà escluso dalla procedura.

Art. 4 – Codici Ateco ammissibili

Ai fine della partecipazione al seguente bando, sono ammissibili, le imprese aventi i seguenti codici Ateco⁵ principale o primario relativo alla sede dichiarata di cui all'art.3:

10 - Produzione di prodotti alimentari

33 - Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

47 - Commercio al dettaglio

56 - Attività di ristorazione

⁵ L'impresa deve essere in possesso del codice Ateco ammissibile al 01/01/2026. I codici Ateco individuati valgono anche per i codici di livello inferiore appartenenti allo stesso ramo, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Regolamento.

75 - Servizi veterinari

79 - Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse

90 - Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche

95 - Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli

96 - Attività di servizi alla persona

Sono esclusi i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. (di seguito “de minimis”).

Art. 5 – Premialità

Nel caso in cui il soggetto proponente sia in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati, sarà riconosciuto un ulteriore contributo, oltre al contributo richiesto, sulle spese dichiarate e/o ammissibili.

La premialità è attribuita in presenza di almeno uno dei seguenti elementi e possono essere cumulabili:

Rating di legalità

La premialità è riconosciuta a condizione che l'impresa risulti iscritta, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e riscontrabile dalla Visura Camerale.

In presenza di tale premialità l'impresa riceverà una premialità di un contributo fisso pari a 100€;

Certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022)

Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n.

162, in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In presenza di tale premialità l'impresa riceverà una premialità di un contributo fisso pari a 100€.

Il tal caso è onere dell'impresa allegare in fase di domanda documentazione comprovante il possesso di tale certificazione. L'assenza di tale documentazione in fase di domanda non consente di riconoscere la premialità.

Art. 6 – Caratteristiche dell'agevolazione

L'iniziativa è strutturata in un'unica fase: la domanda deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante le spese già sostenute e quietanzate.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, come definite al successivo art. 7, al netto dell'IVA, fino a un massimo di € 4.000,00.

Ai fini dell'accesso al contributo, è richiesto un importo minimo di spese ammissibili pari a € 2.000,00.

SPESE MINIME	INTENSITA' DEL CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO
2.000€	50%	4.000€

Ogni impresa può presentare una sola domanda.

In caso di presentazione di più domande **sarà presa in considerazione solamente l'ultima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico**; le altre domande precedentemente presentate saranno considerate non ammissibili.

Più imprese collegate fra loro in base al criterio di **impresa unica**⁶ sono considerate ai fini

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso

del Bando come un unico soggetto.

I contributi assegnati, sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis (vedi art. 8) e liquidati in un'unica soluzione, con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

Il contributo è nominativo e non trasferibile e viene assegnato direttamente alle imprese beneficiarie con provvedimento di Camera di commercio.

Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le "misure generali".

Art. 7 - Spese ammissibili

Tutte le spese a valere sul bando sono da intendersi al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso compilare l'apposito campo nell'allegato **A – Modulo di adesione e dichiarazioni dell'impresa**.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le **spese, sostenute⁷ e pagate dal 1° gennaio 2026 alla data di presentazione della domanda⁸**, direttamente riferibili alla gestione ordinaria dell'attività economica dell'impresa facente domanda e da cui si evince chiaramente l'ubicazione dell'impresa, che deve essere ricompresa tra le vie indicate all'Art. 3 del presente Regolamento.

Sono ammissibili esclusivamente le spese, ovvero relative alla gestione e all'esercizio dell'attività, al netto dell'Iva e degli oneri, sotto dettate direttamente riferibili alle localizzazioni dell'impresa di cui all'Art. 3 – Soggetti beneficiari relativamente a:

-
- con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁷ Si fa riferimento all'emissione della fattura.

⁸ La data che fa fede è quella dell'emissione della fattura e del pagamento che in entrambi i casi deve essere compresa tra il 1° gennaio 2026 e la data di presentazione della domanda; non si fa riferimento alla data dei consumi a cui si riferisce la fattura.

1. Canoni di locazione⁹;
2. Rate di mutuo per acquisto di beni o servizi strettamente legati all'attività dell'azienda¹⁰;
3. Utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, internet)¹¹;
4. Spese¹² del personale, riconosciute nella misura del massimo 30% delle spese ammissibili, presentando documentazione attestante la retribuzione dei soci assunti dalla società, del personale dipendente, dei lavoratori a tempo determinato e dei collaboratori;
5. Servizi di pubblicità, marketing, comunicazione e promozione;

Art. 7.1 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili ai fini del presente Bando:

1. spese non direttamente collegate all'attività, incluse spese personali o non riferibili alla sede operativa interessata.
2. spese in auto-fatturazione

Spese escluse per natura, tra cui:

- trasporti, vitto e alloggio a carattere generale
- imposte, tasse, tributi e oneri fiscali (fatta salva l'IVA non detraibile nei casi previsti);
- sanzioni, interessi, penali

e tutte le spese non rientranti tra quelle indicate come ammissibili.

⁹ Ai fini del presente bando, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i canoni di locazione con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Occorre altresì allegare copia del contratto di locazione.

¹⁰ Occorre altresì allegare copia del contratto di mutuo o finanziamento.

¹¹ Le spese relative alle utenze sono ammissibili limitatamente all'importo imponibile risultante dalla documentazione di spesa, con esclusione di imposte, tasse, accise, oneri di sistema, interessi, penali e ogni altro onere accessorio eventualmente addebitato.

¹² Le spese del personale sono ammissibili limitatamente all'importo imponibile risultante dal cedolino, con esclusione di imposte, tasse, oneri e ogni altro onere accessorio. Il personale per il quale si richiede l'agevolazione deve risultare assegnato all'unità locale ubicata nelle sedi indicate all'art. 3 del presente Regolamento. Qualora tale assegnazione non sia chiaramente desumibile dalla documentazione trasmessa, l'impresa è tenuta ad allegare il contratto di lavoro, sottoscritto dalle parti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento. Dal contratto dovrà risultare in modo esplicito che il personale cui si riferisce il cedolino è assegnato all'unità locale ubicata nelle sedi indicate all'art. 3.

Art. 7.2 Decorrenza delle spese

Le spese ammissibili devono essere fatturate e quietanzate secondo le tempistiche sotto riportate. Farà fede la data di emissione della fattura e del relativo pagamento.

Le spese devono essere **già sostenute**¹³ e pagate al momento della presentazione della domanda a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di contributo. Non sono ammesse spese antecedenti o successive a tali date.

Art. 8 - Normativa Europea di riferimento

Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE n. 2023/2831) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti.

Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misura generali”. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa “unica” non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni¹⁴.

Art. 9 - Presentazione delle domande

La domanda di contributo potrà essere presentata **dalle ore 10:00 del giorno 04/09/2026 fino al 05/10/2026 ore 10:00**; in caso di chiusura anticipata dello sportello telematico per esaurimento delle risorse sarà pubblicata un'apposita comunicazione sul sito internet istituzionale, nelle pagine dedicate al bando.

¹³ Si fa riferimento all'emissione della fattura.

¹⁴ Per verificare gli importi accordati all'impresa in Regime De Minimis è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

La Camera di commercio si riserva di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse, fatta salva la ricezione di ulteriori richieste di contributi eccedenti l'ammontare delle risorse disponibili al fine di avere una lista d'attesa da soddisfare a seguito di rinunce, non ammissioni etc. in modo da poter utilizzare tutte le risorse disponibili a favore delle imprese.

Le domande di contributo devono essere presentate **esclusivamente in via telematica** attraverso il sito <https://restart.infocamere.it/>, a cui le imprese o gli intermediari delegati alla presentazione, possono accedere con SPID, CNS, CIE.

Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

Attenzione, prima della presentazione della domanda, si raccomanda di svolgere le opportune verifiche preventive relative sia alla regolarità dei propri versamenti contributivi che all'ammontare di contributi "de minimis" già ottenuti, rispetto al tetto totale massimo percepibile pari a € 300.000,00 nell'arco di un triennio. Situazioni di irregolarità contributiva o criticità relative al tetto "de minimis" comportano infatti il rifiuto della domanda, nel primo caso, e l'impossibilità di concedere, in tutto o in parte, il contributo nel secondo caso. Per l'esecuzione di tali verifiche si rendono disponibili i link indicati in nota¹⁵.

In caso di superamento del massimale previsto dal regime de minimis, il Responsabile del procedimento procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore delle spese ammissibili presentate. In caso di massimale ancora disponibile al momento della concessione pari a zero, il Responsabile del procedimento non procede alla concessione dell'agevolazione.

Art. 9.1 – Documentazione obbligatoria

1. Domanda di contributo della piattaforma Restart: è presente sulla piattaforma

¹⁵ Per il controllo preventivo del Durc, accedere alla funzione "Durc on Line" dal sito di Inps al seguente link: <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.durc-online.html>;

Restart e si compila on line all'interno della piattaforma. La domanda contiene i dati e i contatti del rappresentante legale o del delegato alla presentazione della domanda, i dati e i contatti dell'impresa richiedente il contributo, la sede oggetto di intervento per la quale si richiede il contributo, da indicare con precisione in presenza di più sedi dell'impresa e nel caso il contributo venga richiesto per una sede diversa da quella legale o principale, l'importo del totale delle spese dichiarate e del relativo contributo richiesto oltre ad altre informazioni utili come per esempio il conto corrente aziendale. La domanda compilata va scaricata in formato pdf, firmata digitalmente e ricaricata in piattaforma.

2. **Modulo di adesione e dichiarazioni dell'impresa** (Allegato A)
3. **Prospetto delle spese** (Allegato B)
4. **Modulo di calcolo dimensione d'impresa** (Allegato C)
5. **Fatture elettroniche e/o documentazione comprovante l'avvenuta spesa**, interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese (01/01/2026) e fino alla data di presentazione della domanda.

Nella documentazione dovranno essere descritte chiaramente:

- le spese sostenute;
 - la sede oggetto dell'intervento.
6. **Copia dei pagamenti** effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili: i pagamenti effettuati dall'impresa beneficiaria del contributo ai fornitori devono essere stati eseguiti ed essere documentati con ricevuta di esecuzione del bonifico bancario in stato eseguito, con la chiara indicazione degli estremi delle fatture oggetto del pagamento. Alternativamente, i pagamenti effettuati dall'impresa possono essere documentati con l'estratto conto corrente nel quale l'impresa dovrà evidenziare il movimento relativo alla spesa agevolata.

7. **Certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria, rilasciata dell'Istituto di credito.
8. **Documentazione attestante il possesso di un contratto assicurativo comprensivo di copertura dei rischi catastrofali** già in corso di validità al momento di presentazione della domanda – una tra quelle riportate di seguito:
 - Certificato di polizza a copertura dei rischi catastrofali o contratto assicurativo riportante la dicitura “Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213”;
 - Certificato di polizza a copertura dei rischi catastrofali o contratto assicurativo non riportante esplicitamente la dicitura, accompagnato da un’attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi relativamente alla conformità del contratto medesimo alla legge 30.12.2023 n. 213;

Documentazione eventuale:

1. Contratto di locazione
2. Contratto di mutuo/ finanziamento
3. Contratto di lavoro: il personale per il quale si richiede l’agevolazione deve risultare assegnato all’unità locale ubicata nelle sedi indicate all’art. 3 del presente Regolamento. Qualora tale assegnazione non sia chiaramente desumibile dalla documentazione trasmessa, l’impresa è tenuta ad allegare il contratto di lavoro, sottoscritto dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Dal contratto dovrà risultare in modo esplicito che il personale cui si riferisce il cedolino è assegnato all’unità locale ubicata nelle sedi indicate all’art. 3.
4. Certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022)

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che richiede il contributo (in formato p7m) e caricata sulla piattaforma Restart.

Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo valida, fatti salvi i casi in cui:

- vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo
- eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.

In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l'ultima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico, a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa.

IMPORTANTE

Le domande pervenute completamente prive di uno dei seguenti elementi essenziali:

- Dichiarazione di partecipazione e informativa trattamento dati (Allegato A);
- Prospetto delle spese (Allegato B);
- Totalità delle fatture elettroniche e/o documentazione comprovanti le spese;
- Totalità della documentazione attestante i pagamenti effettuati;

saranno escluse d'ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda, fermo restando l'apertura dello sportello.

Non saranno considerati ammissibili i documenti presentati totalmente in bianco o compilati parzialmente e privi di informazioni essenziali.

Nel caso di **incompletezza parziale** (e/o relativa ad altri elementi), la Camera di commercio può richiedere, via PEC in qualsiasi momento, quanto necessario ad integrare la domanda. Il termine di conclusione del procedimento di concessione si intende sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Il mancato invio dei documenti integrativi richiesti, entro il termine di 10 giorni di calendario, a partire dalla data di ricevimento della richiesta (inclusa) o una risposta parziale o non conforme alle suddette richieste, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

La Camera di commercio si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'impresa in qualsiasi momento, motivatamente, ulteriore documentazione e/o chiarimenti, anche nel caso in cui la domanda sia stata interamente e regolarmente presentata.

Art. 10 – Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

L'istruttoria amministrativa verificherà:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;
- la completezza, conformità e regolarità amministrativa della documentazione presentata secondo quanto indicato dal Bando in generale e all'art. 9 (Presentazione delle domande) in particolare;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 del bando (Soggetti beneficiari).

L'assegnazione dei contributi avverrà con procedura a sportello in ordine cronologico di presentazione delle domande, con determinazioni periodiche del Dirigente competente (esclusi eventuali periodi di chiusura dell'Ente o periodi di sospensione del procedimento) da adottare entro il 90° giorno successivo alla ricezione della domanda di contributo. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo/non lavorativo, si intenderà automaticamente prorogato al primo giorno feriale/lavorativo successivo.

Non concorreranno alla formazione dei termini sopraindicati eventuali festività e periodi di chiusura dell'Ente camerale e periodi di sospensione del procedimento.

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando fatto salvo quanto anzidetto in merito a eventuali sospensioni del procedimento.

Gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse verranno pubblicati sul sito internet di Camera di commercio, con valore di notifica a tutti gli effetti (vedi art.15 “Comunicazioni”)

Art. 11 - Obblighi delle imprese beneficiarie

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del contributo erogato/o concesso:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a mantenere la sede legale e/o operativa, per le quali è stato ottenuto il contributo nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per almeno tre anni, salvo la cessazione dell'attività derivante da una situazione di crisi dell'impresa;
- a conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio il verificarsi di una delle cause di decadenza del contributo.

Art. 12 – Adempimenti per l'erogazione del contributo concesso

L'impresa che è stata ammessa al contributo, per ottenere l'erogazione dell'importo dovuto, dovrà presentare un'integrazione documentale al fine di integrare nelle fatture già presentate il codice CUP¹⁶.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi trasmetterà alle imprese ammesse al contributo una PEC con la quale sarà richiesto di integrare le fatture con il Codice Unico di Progetto (CUP), reperibile nella determina di concessione pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio nella sezione dedicata al bando.

L'impresa dovrà provvedere all'integrazione del CUP sulle fatture e trasmettere la relativa

¹⁶ Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

- omissis...,
- incentivi a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
- ..omissis..

documentazione mediante risposta alla PEC.

La liquidazione del contributo sarà effettuata esclusivamente a seguito della ricezione e della verifica positiva della documentazione integrata.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Camera di commercio verifica la regolarità dei versamenti contributivi e, in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

Art. 12.1 – Integrazione documentale

L' "**Integrazione documentale**" dovrà essere inviata tramite PEC entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione¹⁷. A tal fine i documenti sottoindicati dovranno essere inviati, con un unico invio, **firmati ciascuno digitalmente** da parte del legale rappresentante:

1. **Copia delle fatture elettroniche integrative del codice CUP**, preventivamente inviate al SdI, (vedi istruzioni in nota)¹⁸, sulle quali devono essere stati apposti gli estremi della fattura originale e il codice CUP (indicare il codice CUP riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa) oppure copia delle note di credito e delle nuove fatture emesse dai fornitori (vedi istruzioni in nota)¹⁹ riportanti il codice CUP (indicare il codice CUP riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna

¹⁷ vedi art. 15 "Comunicazioni"

¹⁸ Produrre un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. 563301/2025 del 10.12.2025. Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all'atto dell'emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.

Il documento integrativo deve contenere il codice CUP e gli estremi della fattura originale, priva di CUP. Con l'invio dell'integrazione documentale, dovranno essere allegati sia la fattura originale che il documento integrativo.

¹⁹ Emettere nota di credito volta ad annullare la fattura priva del codice CUP e richiedere al fornitore l'emissione di nuova fattura contenente il codice CUP, oltre alla dicitura relativa al bando. Con l'invio della documentazione integrativa, dovranno essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la fattura di nuova emissione.

impresa).

2. Per tutta la **documentazione differente dalle fatture** per cui non è possibile fornire integrazione documentale riportante il CUP, l'afferenza della documentazione oggetto di contributo alla Misura Cantieri Metrotranvia dovrà essere attestata mediante **l'allegato D**.

Art. 13 - Decadenza, revoca e sanzioni

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al contributo in caso di:

- falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal bando;
- sopravvenuto accertamento di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 3;
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129)²⁰.

In tali casi decadrà il diritto al contributo assegnato, che verrà revocato con provvedimento del responsabile del procedimento. In caso di falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo, l'impresa non può presentare ulteriori domande per il

²⁰ A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme.

medesimo bando. Qualora il contributo sia già stato erogato i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

Art. 14 – Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia contributo “BANDO CANTIERI METROTRANVIA”.

Art. 15 - Comunicazioni

La pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio delle comunicazioni relative al bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le comunicazioni che hanno valore per il rispetto dei termini del procedimento amministrativo saranno inviate alla PEC che l'impresa ha dichiarato presso il Registro delle Imprese.

Ogni impresa ha l'onere di comunicare alla Camera di commercio qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo all'indirizzo PEC della Camera di commercio cciaa@pec.milomb.camcom.it (inserendo nell'oggetto della mail la dicitura “Bando Cantieri Metrotranvia – Richiesta variazioni)

Art. 16 - Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi collegati a questa misura Camera di commercio si riserva di poter effettuare delle indagini di customer e/o di efficacia dell'iniziativa, che richiederanno la partecipazione delle imprese beneficiarie.

Art. 17 - Ispezioni e controlli

La Camera di commercio (o un soggetto appositamente delegato) potrà effettuare controlli a campione anche presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O. Promozione e Gestione degli interventi diretti alle imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (art. 5 Legge n. 241/1990).

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti dall'impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati alla Camera di commercio al fine dell'erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Art. 20 - Riepilogo delle tempistiche

Attività	Scadenza
Apertura presentazione delle domande	Ore 10:00 del 04/09/2026
Chiusura presentazione delle domande salvo necessità di chiusura anticipata	Ore 10:00 del 05/10/2026
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse	Entro 90 giorni dall'arrivo della domanda, salvo casi specifici (vedi art.10)

Art. 21 – Contatti

Tipologia assistenza	Chi contattare	Contatto per l'assistenza
piattaforma RESTART: per aver assistenza sull'utilizzo del servizio: https://restart.infocamere.it/aiuto Informazioni sulle modalità tecniche di inserimento in piattaforma degli allegati alla domanda.	Infocamere	Tel: 049-2015200 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00) (N.B. Non potrà essere fornita assistenza immediata nelle fasi di caricamento della domanda di finanziamento in particolare in caso di click day.)
Per informazioni relative ai requisiti di partecipazione e alla documentazione necessaria per la presentazione della domanda.	Fare riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate periodicamente sul sito, nella pagina dedicata al bando	Le richieste potranno essere inviate alla mail dedicata al bando cantieri@mi.camcom.it; le stesse non riceveranno risposte individuali ma i quesiti troveranno risposta in una versione aggiornata delle FAQ che sarà pubblicata sul sito nella pagina dedicata al bando.